



PARERE MOTIVATO
n.116 dell'11 Giugno 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde – Variante n. 3 al Piano degli Interventi. Comune di Brogliano (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 11 giugno 2019 come da nota di convocazione in data 10 giugno 2019 prot. n.234709;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Brogliano con nota pec prot. n. 2602 del 15.03.2019 acquisita al protocollo regionale al n.108644 del 18.03.2019 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde – Variante n. 3 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 163196 del 21.04.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n. 523 del 18.04.19 assunto al prot. reg. al n.158601 del 18.04.19 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.96/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda la "Variante Verde - Variante n. 3 del P.I." del Comune di Brogliano redatta in ottemperanza all'art. 7 della LR 4/2015. L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'avviso pubblico, ha ricevuto n. 11 richieste di Variante verde, di cui n. 7 ritenute essere accoglibili. Complessivamente con le modifiche proposte, non verrà più realizzato un volume edificabile di 6.767 mc.

L'Amministrazione Comunale con nota prot. 4795 del 22.05.2019 ha specificato che la Variante Verde è relativa "alla declassificazione d'uso di alcune aree da Zone con capacità edificatoria a Zone prive di capacità edificatorie ovvero a Zone agricole o con Verde privato".

Le richieste sono state attentamente valutate sia rispetto al contesto territoriale nel quale sono collocate, sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente.

Dall'analisi effettuata nel Rapporto Ambientale Preliminare emerge che la Variante Urbanistica in esame è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e che l'attuazione della stessa non comporta l'insorgere di particolari problematiche ambientali né effetti significativi sull'ambiente. I pareri resi dalle autorità ambientali consultate non hanno evidenziato possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla variante proposta.

Va evidenziato che ad eccezione della "Richiesta F", le restanti istanze propongono un depotenziamento della capacità edificatoria dell'ambito, mantenendo l'attuale destinazione urbanistica.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 11 giugno 2019, dalla quale emerge che la "Variante Verde – Variante n. 3 al Piano degli Interventi" del Comune di Brogliano (VI), limitatamente alla Richiesta F, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente ed è aderente all'art. 7 della LR 16.03.2015, n. 4. I restanti ambiti non risultano valutabili in quanto non rispondenti alle disposizioni della sopracitata norma regionale poiché, a fronte del depotenziamento della capacità edificatoria, non propongono un'opportuna riclassificazione.



Si ritiene altresì necessario che, nell'ambito riclassificato in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché quanto previsto nella relazione istruttoria tecnica VINCA n.96/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante Verde – Variante n. 3 al Piano degli Interventi nel Comune di Brogliano limitatamente alla Richiesta F, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente ed è aderente all'art. 7 della LR 16.03.2015, n. 4. I restanti ambiti non risultano valutabili in quanto non rispondenti alle disposizioni della sopraccitata norma regionale poiché, a fronte del depotenziamento della capacità edificatoria, non propongono un'opportuna riclassificazione.

Devono essere ottemperate in sede di attuazione le seguenti prescrizioni:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine